

Società del Gruppo SARA

Offerta pubblica di sottoscrizione di

TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva
(codice prodotto 015)

La presente documentazione si compone di:

- **Prospetto Informativo**
- **Condizioni di contratto**

Società del Gruppo SARA

Offerta pubblica di sottoscrizione di

TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva
(codice prodotto 015)

Il presente Prospetto Informativo completo si compone delle seguenti parti:

- **Scheda sintetica**
- **Parte I - Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative**
- **Parte II - Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata**
- **Parte III - Altre informazioni**

Il presente Prospetto Informativo è stato depositato in CONSOB in data 19 giugno 2009.

L'offerta è valida dal 20 giugno 2009.

Il Prospetto Informativo è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto.

La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione del modulo di proposta.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto Informativo, che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente.

Il Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità del prodotto proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Società del Gruppo SARA

Offerta pubblica di sottoscrizione di

TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva
(codice prodotto 015)

- **Scheda sintetica**
- **Parte I - Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative**
 - **Glossario**
- **Parte II - Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata**
 - **Modulo di proposta**

La presente Scheda sintetica è stata depositata in CONSOB il 19 giugno 2009 ed è valida a partire dal 20 giugno 2009.

SCHEDA SINTETICA

Scheda sintetica relativa a TFM - Trattamento Fine Mandato, prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva offerto da Sara Vita spa, impresa di assicurazione appartenente al Gruppo SARA.

La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto Informativo:

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Struttura	<p>Il prodotto - finalizzato alla costituzione di un Trattamento di Fine Mandato per i propri collaboratori: soci, amministratori, collaboratori a progetto - è rivolto all'investitore-contraente (Azienda) che intende costituire un capitale rivalutabile annualmente, funzione del rendimento medio annuo lordo ottenuto dalla Gestione separata cui il contratto è collegato, al fine di garantirsi per gli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori al termine del loro mandato.</p> <p>La Gestione separata collegata al presente contratto è denominata FONDO PIU'.</p> <p>Il prodotto è strutturato in modo da prevedere singole posizioni, ciascuna riferita ad ogni singolo collaboratore. In tal caso la Società si impegna a riconoscere il capitale maturato al verificarsi di uno degli eventi di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">- scadenza di ogni singola posizione- risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione riferibile alla singola posizione- richiesta di riscatto totale per diversa necessità. <p>Il prodotto permette - attraverso un piano programmato di premi unici ricorrenti, integrabile con versamenti di aggiornamento e versamenti aggiuntivi facoltativi - la costituzione di un capitale rivalutabile annualmente, ottenuto in base al rendimento medio annuo lordo della Gestione separata e riconosciuto annualmente al contratto.</p> <p>Per l'intero periodo di durata contrattuale la rivalutazione non può essere in ogni caso inferiore allo 0, tale valore minimo viene definito misura annua minima di rivalutazione garantita.</p> <p>Nella fase di determinazione del capitale iniziale investito, il prodotto tuttavia prevede il riconoscimento di un rendimento annuo minimo, calcolato per l'intero periodo di durata contrattuale e riconosciuto anticipatamente al contratto: tale rendimento annuo minimo viene definito tasso tecnico e risulta essere quello in vigore al momento in cui il collaboratore viene inserito nel contratto e che viene mantenuto inalterato per ogni singola posizione: alla data di redazione del presente Prospetto Informativo risulta essere pari al 2%.</p>
L'INVESTIMENTO FINANZIARIO	
Durata del contratto e delle singole posizioni	La durata minima di permanenza delle singole posizioni è di 5 anni, mentre la durata massima coincide con la durata massima prevista dalle singole posizioni, sempre con un massimo di 25 anni.

Premio

Il contratto prevede un piano programmato di premi unici ricorrenti da corrispondere - secondo la scelta dell'investitore-contraente - con periodicità annuale, semestrale e trimestrale.

Ciascun premio unico ricorrente viene emesso dalla Società ad ogni ricorrenza - annuale, semestrale o trimestrale - per un importo pari a quello inizialmente scelto dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero quello eventualmente modificato dallo stesso investitore-contraente.

Tali premi unici ricorrenti devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla data di ricorrenza del contratto.

Non viene previsto alcun importo di premio minimo.

È inoltre facoltà dell'investitore-contraente poter effettuare:

- versamenti di aggiornamento, necessari per permettere all'investitore-contraente di integrare - ad esempio a seguito di una assunzione - la prestazione del contratto agli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori
- versamenti aggiuntivi di importo variabile e facoltativi.

Entrambi i versamenti non prevedono alcun importo minimo.

È facoltà dell'investitore-contraente poter modificare ad ogni ricorrenza annuale del contratto, sia l'importo del premio unico ricorrente che la periodicità dello stesso. In tal caso l'investitore-contraente comunica la propria decisione di variazione entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale del contratto.

L'investitore-contraente può sospendere il pagamento dei premi unici ricorrenti; in tal caso egli ha piena facoltà di riprendere in qualsiasi momento la corresponsione del proprio piano di versamenti senza alcun obbligo di dover corrispondere i premi insoluti.

La Società preleva dai premi versati i costi di caricamento, comprensivi delle spese fisse, che pertanto non concorrono a formare il capitale iniziale investito.

Ciascun premio unico ricorrente, versamento di aggiornamento o versamento aggiuntivo versato - al netto dei costi - viene investito in una Gestione separata e va a costituire i vari importi del capitale iniziale investito, già comprensivo del tasso tecnico riconosciuto anticipatamente - e per tutti gli anni - al contratto fin dalla fase di determinazione del capitale stesso. Annualmente tali importi vengono incrementati per effetto delle rivalutazioni riconosciute al contratto.

Per la determinazione del capitale iniziale investito a ciascun premio corrisposto viene applicato, al netto delle spese di emissione, il corrispondente coefficiente di conversione del premio in capitale, determinato in funzione del:

- numero di anni che intercorrono tra il versamento stesso e la data di scadenza di ogni singola posizione
- costi di caricamento
- tasso tecnico.

Di seguito si riporta la scomposizione del premio unico ricorrente, dei versamenti di aggiornamento e dei versamenti aggiuntivi distintamente per capitale iniziale investito e costi di caricamento.

Con riferimento ad un importo di premio pari a € 1.200 e ad una durata di 25 anni, ciascun premio unico ricorrente, versamento di aggiornamento e versamento aggiuntivo - questi ultimi due nell'ipotesi che vengano corrisposti alla ricorrenza del contratto - viene così scomposto:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • capitale iniziale investito | 93,11% |
| • costi di caricamento | 6,89% |

Tale ripartizione varia in funzione degli anni intercorrenti tra ciascun versamento e

IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

Rimborso del capitale alla scadenza

Il capitale alla scadenza di ciascuna singola posizione è determinato applicando al capitale iniziale investito, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione, ottenuta in funzione del rendimento medio annuo lordo della Gestione separata cui il contratto è collegato.

Rimborso del capitale prima della scadenza (prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione e valore di riscatto)

Prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione: nel caso in cui la liquidazione della prestazione sia richiesta a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione - per fine mandato o morte, e in qualsiasi momento - l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza della singola posizione. Viene in ogni caso garantito un importo minimo pari ai premi corrisposti al netto delle spese di emissione.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto:

il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.

In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico applicato maggiorato di un punto percentuale, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione la data di scadenza della singola posizione.

In caso di liquidazione per riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione dei premi corrisposti al netto delle spese di emissione.

Opzioni

Il presente prodotto non prevede la possibilità di convertire il capitale maturato a scadenza in alcuna forma di rendita, né di differirne la scadenza stessa, né di prorogare il contratto.

I COSTI DEL CONTRATTO

Spesa di emissione

La Società, per far fronte alle spese di emissione del contratto, preleva una spesa pari a € 5.
Tale spesa si applica al contratto nel suo complesso e non alle singole posizioni.

Costi di caricamento: spese di acquisizione e di gestione

I costi che la Società sostiene per far fronte alle spese di acquisizione e gestione rientrano tra le voci di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione necessari per convertire ciascun versamento effettuato - premio unico ricorrente, versamenti di aggiornamento e versamenti aggiuntivi - nel capitale iniziale investito. Tali coefficienti sono funzione del tasso tecnico, della durata contrattuale prevista, della spesa di acquisizione - pari ad una aliquota del 4% da applicare al premio al netto della spesa di emissione - e della spesa di gestione - pari ad una aliquota dello 0,1% per ogni anno di durata del contratto, da applicarsi sempre al medesimo premio al netto della spesa di emissione.

Costi di gestione dell'investimento finanziario

Il contratto prevede, per far fronte ai costi di gestione dell'investimento finanziario, una commissione annua applicata mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata, pari almeno all'1%.

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza

Si prevede un costo di rimborso del capitale prima della scadenza solo nel caso in cui si richieda la liquidazione del valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione.

In tal caso si sconta il capitale maturato, quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, oltre che del tasso tecnico, anche di una percentuale pari all'1%, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza di ciascuna singola posizione.

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO**Indicatore sintetico di costo annuo**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durate investiti nella Gestione separata di seguito rappresentata. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di *performance* e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al 3,98% annuo - ipotizzando il tasso tecnico del 2% - ed al lordo dell'imposizione fiscale.

premio ricorrente	€ 1.200	premio ricorrente	€ 3.000
durata anni	costo percentuale medio annuo	durata anni	costo percentuale medio annuo
1 anno	8,07%	1 anno	7,83%
2 anni	5,74%	2 anni	5,58%
5 anni	3,32%	5 anni	3,24%
10 anni	2,20%	10 anni	2,16%
25 anni	1,43%	25 anni	1,41%

IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO**Revoca della proposta**

L'investitore-contraente può revocare la proposta fino alla conclusione del contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata alla Società. Le somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente devono essere restituite dalla Società entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della revoca.

Recesso dal contratto

L'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A.R. inviata alla Società entro 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto stesso.

Per maggiori precisazioni si rinvia alla Sez. D) par. 11.3 della Parte I del Prospetto Informativo.

In appendice alla Parte I del Prospetto Informativo è reso disponibile un glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

mod. V327M SC ed. 05/09

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n 556742 P. IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



PARTE I DEL PROSPETTO INFORMATIVO INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Sara Vita Società per azioni, in forma abbreviata Sara Vita spa (Società) è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97.

La Società appartiene al Gruppo Assicurativo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

La Società ha sede legale ed uffici di direzione in Italia, Roma, Via Po n.20 - 00198, tel. 06/84.751 - sito internet www.saravita.it, e-mail: saravita@sara.it

Per ulteriori informazioni sulla Società e sul suo gruppo di appartenenza si rinvia alla Parte III, Sezione A, par.1, del Prospetto Informativo.

2. SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Le situazioni di conflitto di interesse sono illustrate nella Parte III - Sezione D, par.7 - del Prospetto Informativo.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

3. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO ED IMPIEGO DEI PREMI

3.1 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Il prodotto descritto appartiene alla categoria dei prodotti finanziari di capitalizzazione in forma collettiva, stipulati dall'investitore-contraente (Azienda) e dalla Società.

La finalità del prodotto è quella di costituire una copertura finanziaria necessaria a far fronte, in ogni momento e nei limiti dei versamenti effettuati, ai futuri impegni di pagamento che l'investitore-contraente è tenuto a rispettare nei confronti dei propri collaboratori: soci, amministratori, collaboratori a progetto, prevalentemente in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione.

Beneficiario del contratto in caso di vita risulta essere il collaboratore, mentre Beneficiario in caso di morte del

collaboratore stesso risultano essere gli eredi testamentari o in mancanza legittimi dello stesso, ovvero chiunque venga da questi designato.

Il prodotto è strutturato in **single posizioni**, ciascuna intestata ad ogni singolo collaboratore.

La Società si impegna a riconoscere, distintamente per ciascuna delle singole posizioni che risultano attivate, il capitale maturato in caso di:

- scadenza di ogni singola posizione
- risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione riferibile ad ogni singola posizione
- richiesta di riscatto totale per diverse necessità sempre riferibile ad ogni singola posizione.

Per mezzo di un piano programmato di premi unici ricorrenti - da corrispondere con periodicità annuale, semestrale o trimestrale - integrabile con versamenti di aggiornamento e/o versamenti aggiuntivi facoltativi, il prodotto permette di costituire un capitale che si rivaluta annualmente in funzione del rendimento medio annuo lordo ottenuto dalla Gestione separata, cui il contratto è collegato, denominata FONDO PIÙ.

La determinazione del rendimento medio annuo lordo avviene, su base annua, una volta al mese. Tale rendimento non può in ogni caso essere inferiore alla misura annua minima di rivalutazione garantita, definita di seguito, pari a 0 e garantita per tutta la durata del contratto. Importante sottolineare, tuttavia, che il prodotto, prevede il riconoscimento di un rendimento annuo minimo - definito tasso tecnico - calcolato per tutto il periodo di durata contrattuale e riconosciuto anticipatamente al contratto nella fase di determinazione del capitale iniziale investito.

Tale tasso tecnico viene mantenuto inalterato per tutto il periodo di permanenza di ogni singola posizione nel contratto stesso.

Alla data di redazione del presente Prospetto Informativo il tasso tecnico risulta essere pari al 2%.

3.2 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto può essere scelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione dello stesso.

La durata minima è di 5 anni e la massima coincide con la durata massima prevista dalle singole posizioni, sempre con un massimo di 25 anni.

3.3 VERSAMENTO DEI PREMI

Il contratto prevede un piano programmato di premi unici ricorrenti, da corrispondere a scelta dell'investitore-contraente con periodicità annuale, semestrale o trimestrale. Non è previsto alcun importo di premio minimo.

La Società emette, ad ogni ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale, il premio unico ricorrente per un importo pari a quello inizialmente scelto dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero a quello eventualmente modificato dall'investitore-contraente.

È facoltà dell'investitore-contraente effettuare ulteriori versamenti definiti come segue:

- **versamenti di aggiornamento**, utilizzati per integrare - ad esempio in caso di nuove assunzioni - la prestazione del contratto agli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori

- **versamenti aggiuntivi** di importo variabile e facoltativi. In entrambi i casi non si prevede alcun importo minimo dei versamenti.

I versamenti corrisposti - premi unici ricorrenti, versamenti di aggiornamento ed aggiuntivi - al netto delle spese di emissione e dei costi di seguito indicati, sono investiti nella Gestione separata cui è collegato il contratto e costituiscono il capitale iniziale investito, già comprensivo del tasso tecnico riconosciuto al contratto anticipatamente, e per tutti gli anni, in fase di determinazione del capitale investito stesso.

I costi che la Società sostiene per far fronte alle spese di acquisizione e gestione rientrano tra le voci di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione necessari per convertire l'importo versato - premio unico ricorrente, versamento di aggiornamento ed aggiuntivo - nel capitale iniziale investito.

Di seguito si riporta la scomposizione di ciascun premio unico ricorrente, versamento di aggiornamento e versamento aggiuntivo corrisposto - questi ultimi due nell'ipotesi che vengano corrisposti alla ricorrenza del contratto - nell'ipotesi di un importo di € 1.200, durata di 25 anni e tasso tecnico pari al 2%:

importo del versamento	€ 1.200
capitale iniziale investito	93,11%
costi di caricamento	6,89%

La ripartizione sopra illustrata varia in funzione degli anni intercorrenti tra ciascun versamento e la data di scadenza: ad esempio, effettuando un versamento un anno prima della scadenza del contratto (al 24° anno), la scomposizione risulta essere la seguente:

importo del versamento	€ 1.200
capitale iniziale investito	95,50%
costi di caricamento	4,50%

La Società preleva dai premi corrisposti i costi di caricamento (comprensivi della spesa di emissione) che pertanto non concorrono a formare il capitale iniziale investito.

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Il prodotto garantisce il rimborso di un capitale a scadenza - ovvero in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione, di richiesta di riscatto - pari al capitale iniziale investito, rivalutato ad ogni ricorrenza annuale del contratto in funzione del rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione separata, cui il contratto è collegato.

La Società determina il rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione separata e stabilisce il rendimento annuo da attribuire al contratto (rendimento attribuito), che si ottiene moltiplicando il rendimento medio annuo lordo per l'aliquota di retrocessione, che non deve risultare inferiore all'82,5%, purché residui a favore della Società un rendimento di almeno 1 punto percentuale. La corrispondente misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico applicato, già riconosciuto al contratto, e scontando per un anno il valore così ottenuto al tasso tecnico stesso.

Concorrono alla determinazione del rendimento della gestione le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa solo se effettivamente realizzati sulle attività che compongono la gestione. Ciò in quanto le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà della Società sono valutate al prezzo di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato, o, in mancanza, al valore di carico al momento dell'inserimento nella Gestione separata. La data di determinazione del rendimento medio annuo lordo della Gestione, che coincide con la data della sua certificazione, è indipendente dalla data di rivalutazione annuale, la quale varia in base alla data di decorrenza del contratto.

Ne discende che la data di sottoscrizione, nel periodo di determinazione del rendimento, non influenza la rivalu-

tazione del capitale investito.

La volatilità dei rendimenti della gestione non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono, in quanto il rendimento non varia tra una data di determinazione e la successiva.

Si rinvia al successivo al par. 4.2.1 per le informazioni sulla Gestione separata FONDO PIÙ cui è collegato il contratto.

4.1 TASSO DI RENDIMENTO ANNUO MINIMO GARANTITO

Il contratto prevede - per l'intero periodo di durata contrattuale - una garanzia di rivalutazione minima pari allo 0, definita misura annua minima di rivalutazione garantita.

Tuttavia è importante sottolineare che il contratto permette di riconoscere, nella fase di determinazione del capitale iniziale investito e per tutti gli anni di durata contrattuale, un rendimento annuo minimo, definito tasso tecnico.

4.2 RIVALUTAZIONE PERIODICA

La rivalutazione periodica del capitale investito è determinata come segue:

- viene determinato il rendimento medio annuo lordo

della Gestione, il cui periodo di osservazione è relativo ai dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale del contratto

- entro il primo del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto viene stabilito il rendimento annuo da attribuire al contratto - rendimento attribuito - ottenuto applicando al rendimento medio annuo lordo della Gestione un'aliquota di retrocessione che varia di anno in anno ma che non può risultare inferiore all'82,5%, purché sia garantito alla Società un rendimento trattenuto pari almeno all'1%
- la misura annua di rivalutazione effettivamente riconosciuta al contratto si ottiene sottraendo al rendimento attribuito, di cui sopra, il tasso tecnico e scontando per un anno tale valore al tasso tecnico stesso.

Ciascuna rivalutazione annuale conferita al contratto resta definitivamente acquisita allo stesso, per cui il capitale investito, maturato di anno in anno, non può decrescere.

4.2.1 INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA

L'investimento finanziario è costituito dalla Gestione separata, di cui si valutano le principali caratteristiche:

Gestione separata	FONDO PIÙ
Data di avvio attività	1986
Valuta di denominazione	Euro
Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento annuo	Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale. Il periodo preso a base per il calcolo del rendimento è costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale del contratto.
<p> Criteria di composizione del patrimonio della Gestione separata </p> <p> Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Investimento principale: in titoli di Stato, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (<i>investment grade</i>) Investimento in misura residuale: in titoli azionari quotati su mercati regolamentati ed in quote di OICR. Sono possibili investimenti in depositi bancari a termine e liquidità. Gli investimenti vengono effettuati sia in strumenti finanziari denominati in euro sia in valuta estera. La gestione alla data di redazione del presente prospetto non investe in strumenti finanziari e/o attivi emessi o gestiti da società/soggetti del medesimo gruppo di appartenenza della Società. Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione, si ritenesse opportuno inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%. </p> <p> Aree geografiche/mercati di riferimento </p> <p> Categoria di emittenti </p>	<p> Area EMU(Euro) </p> <p> Distintamente per tipologia di investimento: </p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimento principale: governativi, organismi sovranazionali • Investimento residuale: obbligazioni <i>corporate</i> con rating almeno pari all'<i>investment grade</i>

<p>Specifici fattori di rischio</p>	<p><i>Duration.</i> La componente obbligazionaria del portafoglio ha tendenzialmente una duration pari a 4 anni.</p> <p><i>Rating.</i> Investimento in obbligazioni con rating almeno pari all'<i>investment grade</i> (BBB) ed il rating medio si attesta attorno ad A+. Nella gestione è prevista la possibilità di inserire titoli strutturati ma, in considerazione delle caratteristiche della gestione e della determinazione del rendimento, la volatilità dei rendimenti della gestione stessa non riflette quella calcolata sulla base dei valori di mercato delle attività che la compongono.</p> <p><i>Paesi Emergenti:</i> È escluso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti</p>
<p>Stile di gestione</p>	<p><i>Criteri di selezione degli strumenti finanziari.</i> Le scelte di investimento vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto. Inoltre, investe in titoli azionari di società ad elevata capitalizzazione e OICR specializzati operanti nei mercati internazionali delle aree geografiche di riferimento. La politica di investimento adottata dalla gestione mira ad ottenere rendimenti superiori all'inflazione, sia nel breve che nel lungo termine, e quindi il graduale incremento del capitale investito, offrendo in ogni caso una garanzia di rendimento minimo. Le scelte di investimento sono effettuate nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.</p>
<p>Società di revisione</p>	<p>La Società di revisione incaricata di certificare la gestione è Reconta Ernst&Young S.p.A. con sede legale in Italia, Via G.D. Romagnosi, 00196 Roma, iscritta nell'Albo speciale di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e successive modificazioni.</p>

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

5. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO A SCADENZA

Il capitale alla scadenza di ogni singola posizione viene determinato in funzione del rendimento medio annuo lordo della Gestione separata cui è collegato il contratto, più precisamente si ottiene applicando ogni anno al capitale investito iniziale la misura annua di rivalutazione determinata secondo quanto indicato al punto 4.2.

Si rinvia al paragrafo 8.1 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

6. RIMBORSO DEL CAPITALE INVESTITO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il prodotto riconosce la facoltà di rimborso del capitale maturato prima della scadenza del contratto.

Distintamente per tipologia di richiesta di rimborso la modalità è di seguito descritta:

Prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione:

nel caso l'investitore-contraente richieda la liquidazione della prestazione a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza di ciascuna singola posizione.

La risoluzione del rapporto di collaborazione è riferita ad ogni singola posizione individuale qualunque ne sia la causa: fine mandato o morte e in qualsiasi momento essa avvenga.

In ogni caso si garantisce un importo minimo pari ai premi corrisposti al netto delle spese di emissione.

La liquidazione si applica alla posizione cui la richiesta si riferisce.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto:

la Società prevede la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.

In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico maggiorato dell'1%, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza

trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza della singola posizione.

Ad eccezione della liquidazione per cessazione del rapporto di collaborazione, nei primi anni di durata del contratto i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione dei premi corrisposti al netto delle spese di emissione.

Si rinvia al par. 12 per le informazioni circa le modalità di esercizio del riscatto.

Si rinvia inoltre al par. 8.1.3 per il dettaglio sui costi di rimborso.

7. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

All'investitore-contraente non è concessa facoltà di esercitare alcuna opzione contrattuale, né differire la scadenza, né prorogare il contratto stesso.

.

I termini di pagamento concessi alla Società sono pari a 30 giorni dalla data di richiesta della liquidazione, completa di documentazione, oltre tali termini sono dovuti gli interessi di mora.

I termini di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni, come previsto dalla normativa vigente, si estinguono in due anni dalla data di esigibilità delle prestazioni stesse (articolo 2952 del codice civile). Trascorsi i due anni la Società è obbligata a versare la prestazione in un apposito Fondo, di cui all'art. 1, comma 342, della legge 23 dicembre 2005 n.266. Per la documentazione che l'investitore-contraente è tenuto a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni, si rinvia alle Condizioni di contratto.

C. INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

8. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

8.1 COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

8.1.1 SPESE FISSE

La Società per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva una spesa di emissione pari a € 5. Tale importo viene applicato al contratto nel suo complesso.

8.1.2 COSTI DI CARICAMENTO

I costi di caricamento - gravanti su ciascun premio unico

ricorrente, versamento di aggiornamento e versamento aggiuntivo, al netto delle spese di emissione - atti a coprire i costi di acquisizione e di gestione, rientrano tra le voci di calcolo per la determinazione dei coefficienti di conversione necessari per convertire ciascun versamento nel capitale iniziale investito.

Tali coefficienti risultano essere funzione del tasso tecnico, della durata contrattuale, della spesa di acquisizione - pari ad una aliquota del 4% da applicare al premio di tariffa - e della spesa di gestione - pari ad una aliquota dello 0,1% per ogni anno di durata contrattuale, da applicarsi sempre al premio di tariffa.

Quindi il caricamento complessivo può andare da un minimo del 4,5% in contratti con durata di 5 anni ad un massimo del 6,5% per contratti con durata di 25 anni. Di conseguenza i caricamenti decrescono dello 0,1% annuo per ciascun versamento corrisposto dopo la prima annualità.

8.1.3 COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA

Il prodotto prevede un costo di rimborso del capitale

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, per ciascuna delle componenti di costo in precedenza indicate, della quota parte percepita in media dai collocatori.

Tipologia di costo	Misura di costo	Quota parte percepita in media dai collocatori
Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente	4% +0,1%*(gli anni di durata) da applicare al premio al netto della spesa di emissione	2%, ridotto - per durate inferiori a 10 anni - di un importo pari al rapporto tra la durata e 10
Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente	minimo 1%	-

9. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

In termini di sconti sugli oneri di cui ai par. 8.1 e 8.2, non sono previste agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore-contraente.

10. REGIME FISCALE

Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto qui descritto sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dall'investitore-contraente.

La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa e a persone fisiche o ad enti non

prima della scadenza solo nel caso di richiesta di liquidazione del valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione.

In questo caso il capitale maturato, quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, viene scontato del tasso tecnico maggiorato dell'1%, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza del contratto.

8.2 COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Il contratto prevede che al rendimento medio annuo lordo della Gestione separata venga applicata un'aliquota di retrocessione pari almeno all'82,5%, a condizione che alla Società risulti un rendimento minimo trattenuto pari almeno all'1%.

8.3 ALTRI COSTI

Il presente contratto non prevede altri costi.

• • • • •

commerciali in relazione a contratti stipulati nell'ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

Si rimanda alla Parte III, Sezione C, par.6 del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

D. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

11. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

11.1 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso la Società ovvero presso i soggetti incari-

cati della distribuzione.

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di proposta.

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del contratto da parte dell'investitore-contraente

L'entrata in vigore del contratto coincide, a condizione che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento, con la data di conclusione dello stesso; qualora sul documento di polizza sia indicato un giorno di decorrenza successivo al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Il pagamento del premio può avvenire, con le modalità di seguito indicate:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure intestati all'intermediario espressamente in tale qualità
- ordini di bonifico
- altri mezzi di pagamento bancario o postale
- sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'intermediario espressamente in tale qualità.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del premio in contanti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, l'investitore-contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

Si rimanda alla Parte III, Sezione B, par.4 del Prospetto Informativo per ulteriori informazioni.

11.2 MODALITÀ DI REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi del D.Lgs.7 dicembre 2005 n. 209, l'investitore-contraente può revocare la proposta di assicurazione prima della conclusione del contratto. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare una lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Sara Vita spa - Via Po 20 - 00198 Roma, con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente, entro 30 giorni

dal ricevimento della comunicazione.

11.3 DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO

Ai sensi del D.Lgs.7 dicembre 2005 n. 209, l'investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione. A tal fine, l'investitore-contraente deve inviare una lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Sara Vita spa - Via Po 20 - 00198 Roma, con l'indicazione di tale volontà.

Gli obblighi assunti dall'investitore-contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa all'investitore-contraente il premio versato, diminuito delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 8.1.1 del presente Prospetto Informativo, a condizione che siano quantificate nella proposta e nel contratto.

12. MODALITÀ DI RIMBORSO/RISCATTO DEL CAPITALE INVESTITO

L'investitore-contraente, per richiedere il riscatto del capitale maturato alla data della richiesta, deve presentare alla Società richiesta scritta accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 9 delle Condizioni di contratto. Come allegato alle Condizioni di contratto è presente un modulo per la richiesta di liquidazione che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare in relazione a ciascuna ipotesi di liquidazione, che deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto per le richieste di pagamento.

Per maggiori informazioni l'investitore-contraente può rivolgersi all'Ufficio gestione portafoglio della Società: Sara Vita Spa, Via Po 20, 00198 Roma
telefono 06/8475759, fax 06/8475765
e-mail: saravita@sara.it.

Tranne che nel caso di liquidazione per cessazione dell'attività di collaborazione, il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte III, Sezione B, par. 5.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al presente contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire - in conformità a quanto indicato nel D.Lgs.7 dicembre 2005 n. 209 - l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale prevarranno comunque le norme imperative di diritto italiano.

14. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.

15. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI - CONTRAENTI

La Società comunica tempestivamente all'investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto Informativo o nel Regolamento della Gestione separata, intervenute anche per effetto di eventuali modifiche alle condizioni di contratto e alla normativa applicabile.

La Società si impegna a trasmettere, entro 60 giorni dalla ricorrenza annuale prevista per la rivalutazione delle prestazioni, un estratto conto annuale della posizione contenente le seguenti informazioni minimali:

- premi versati e valore del capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente
- premi versati nell'anno per collaboratore
- valore di riscatto in caso di cessazione del rapporto di collaborazione
- valore del capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto per cessazione di rapporto di collaborazione
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto per cessazione di rapporto di collaborazione
- rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione separata, rendimento attribuito, aliquota di retrocessione, rendimento trattenuto dalla Società, misura annua di rivalutazione.

La Società comunica annualmente all'investitore-contraente, entro il mese di febbraio, la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rendimento della Gestione separata, necessari alla determinazione della rivalutazione periodica del capitale investito.

Il Prospetto Informativo aggiornato, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della Gestione separata sono disponibili sul sito internet www.saravita.it e possono essere acquisiti su supporto duraturo.

16. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Per le informazioni sulla Società e sui prodotti l'investitore-contraente può consultare il sito internet www.saravita.it.

Per eventuali ulteriori chiarimenti e per richieste di invio della documentazione a disposizione è possibile contattare la Società attraverso e-mail: saravita@sara.it o il numero telefonico 06/8475.1.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Sara Vita spa - Gestione Reclami
Via Po, 20 - 00198 ROMA (RM) - ITALIA.
fax 06/8475259/251 e telefono: 06/8475301
e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.

Per questioni inerenti al contratto:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06/421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Per questioni attinenti alla trasparenza informativa:

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, o Via Broletto, 7 - 20123 Milano, telefono 06/84771 - 02/724201, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Società Sara Vita spa con sede legale in Via Po, 20 Roma, si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Prospetto Informativo.

Il rappresentante legale
Avv. Rosario Alessi



APPENDICE A - glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto Informativo

ALIQUOTA DI RETROCESSIONE

La percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione separata che la Società riconosce al contratto.

CAPITALE INVESTITO

L'importo funzione dei premi versati al netto dei costi previsti dal contratto e del tasso tecnico.

CAPITALE MATURATO

L'importo complessivo derivante dal capitale investito e dalle rivalutazioni di volta in volta riconosciute al capitale alle ricorrenze previste dal contratto.

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento del contratto derivante dalla rivalutazione periodica, viene definitivamente acquisito. Ne consegue che dal consolidamento le prestazioni del contratto possono solo aumentare. Per il presente contratto la periodicità della rivalutazione è annuale.

ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato, il valore di riscatto maturato, il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

GESTIONE SEPARATA (O SPECIALE)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dagli investitori-contraenti che hanno sottoscritto contratti rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni contrattuali.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Periodo di riferimento, pari a dodici mesi, in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione separata.

PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

L'insieme delle norme che regolano la Gestione separata.

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

RENDIMENTO

Risultato finanziario della Gestione separata nel periodo di osservazione previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Rendimento finanziario annuo composto, che la Società garantisce alle prestazioni contrattuali, già conteggiato nel calcolo delle prestazioni contrattuali iniziali.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni contrattuali attraverso la retrocessione di una percentuale del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità stabilita dalle condizioni di contratto.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.

TASSO MINIMO TRATTENUTO

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

mod.V327M P1 ed. 05/09

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n 556742 P. IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



La presente Parte II è stata depositata in CONSOB
il 19 giugno 2009 ed è valida a partire dal 20 giugno 2009.

PARTE II DEL PROSPETTO INFORMATIVO ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Sara TFM - Trattamento Fine Mandato
prodotto finanziario di capitalizzazione

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento medio annuo lordo realizzati dalla Gestione separata FONDO PIÙ negli ultimi 5 periodi di osservazione ed i corrispondenti tassi di rendimento riconosciuti agli investitori-contraenti.

I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e con il tasso di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione separata FONDO PIÙ

Anno	Rendimento medio annuo lordo realizzato dalla Gestione separata	Rendimento riconosciuto agli investitori-contraenti	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato (*)	Inflazione
2004	4,42%	3,42%	3,59%	2,00%
2005	5,03%	4,03%	3,16%	1,70%
2006	4,94%	3,94%	3,86%	2,00%
2007	4,62%	3,62%	4,41%	1,71%
2008	4,32%	3,32%	4,46%	3,23%

(*) per il 2004 il valore considerato per il raffronto è il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Data di inizio operatività della Gestione separata: ottobre 1986
Periodo previsto di durata: illimitata
Patrimonio netto della gestione risultante all'ultimo rendiconto annuale (31/12/2008): € 323.486,901

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

La presente proposta, allegata alla Parte II, è stata depositata in CONSOB il 19 giugno 2009 ed è valida a partire dal 20 giugno 2009

TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO (tar. 015)

RETE DISTRIBUTIVA _____ Cod. _____ Zona _____ N. Prog. _____

INVESTITORE - CONTRAENTE

Denominazione _____
 RIVA _____
 Sede sociale: indirizzo _____ Località _____ Prov. _____ CAP _____ Telefono _____

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cognome e nome _____ Data di nascita _____
 Codice Fiscale _____ Sesso _____ Luogo di nascita _____
 Indirizzo _____ Località _____ Prov. _____ CAP _____
 Tipo di documento _____ Documento di identificazione n. _____ Luogo di emissione _____
 Rilasciato da _____

BENEFICIARI in caso di vita

- Collaboratore

BENEFICIARI in caso di morte

- Eredi testamentari o in mancanza, legittimi del collaboratore

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

DURATA ANNI: si rimanda alla tabella in seconda pagina

DATA DI DECORRENZA _____

PREMIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

PREMIO UNICO RICORRENTE
 1° ANNO € + €. 5 per spese di emissione
 (indicare il corrispondente totale presente nella tabella in seconda pagina)

ANNI SUCCESSIVI € + €. 5 per spese di emissione
 (indicare il corrispondente totale presente nella tabella in seconda pagina)

Nel caso di versamento del premio unico ricorrente con cadenza:

- SEMESTRALE: l'importo da corrispondere in fase di sottoscrizione del contratto è pari al 50% del premio sopra indicato, più € 5 di spese di emissione
- TRIMESTRALE: l'importo da corrispondere in fase di sottoscrizione del contratto è pari al 25% del premio sopra indicato, più € 5 di spese di emissione.

Il premio viene corrisposto con una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure intestati all'Intermediario espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'Intermediario espressamente in tale qualità

ATTENZIONE: non è previsto pagamento in contanti

DICHIARAZIONI DELL' INVESTITORE - CONTRAENTE

L'investitore-contraente dichiara che sono stati consegnati a sue mani, prima della sottoscrizione, i seguenti documenti relativi a TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO: la Scheda Sintetica (mod. V327M SC ed. 05/09), la Parte I (V327M P1 ed. 05/09) e la Parte II (mod. V327M P2 ed. 05/09) - contenente il presente modulo di proposta - del Prospetto Informativo redatto secondo le prescrizioni CONSOB e le relative Condizioni di contratto (mod. V327M CA ed. 05/09) comprensive dell'Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza.

L'investitore-contraente dichiara altresì di essere stato informato che su propria richiesta può ottenere la Parte III del Prospetto Informativo (mod. V327M P3 ed. 05/09) e il Regolamento della Gestione Separata (mod. V327M GS ed. 05/09) a cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto.

L'investitore-contraente dichiara inoltre di aver preso atto ed accettare le Condizioni di contratto che costituiscono parte integrante del contratto.

Luogo e data _____

INVESTITORE-CONTRAENTE _____

Il sottoscritto investitore-contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed, ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice, acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre, acconsente:

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per conto nostro, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica SI NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica SI NO
- alla comunicazione a società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi della Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica. SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data _____

INVESTITORE-CONTRAENTE _____

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA E RECESSO DAL CONTRATTO

L'investitore-contraente dichiara di essere stato informato, ai sensi degli artt.176-177 del DLgs.209/2005, che potrà revocare la presente proposta fino alla data di conclusione del contratto e che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli potrà recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di contratto; si precisa a tal fine che l'eventuale spesa di emissione viene indicata in polizza alla voce "spesa di emissione".

Nel caso di offerta fuori sede l'investitore-contraente dichiara di essere stato informato che, in base all'art.30 del D.lgs.58/98 (TUF) l'efficacia del contratto è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della proposta e che entro tale termine egli può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto senza alcuna spesa.

Luogo e data _____

INVESTITORE-CONTRAENTE _____

Elenco collaboratori:

Cognome Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Durata anni	Premio unico ricorrente 1° anno	Premio unico ricorrente anni successivi
Totale				€.	€.

L'investitore-contraente dichiara di aver fornito in modo veritiero e completo l'elenco dei propri collaboratori ed i dati ad essi riferiti.

Luogo e data _____

INVESTITORE-CONTRAENTE _____

Generalità dell'Intermediario (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati anagrafici dell' investitore-contraente ai sensi del D.Lgs. 231 del 21 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Intermediario (stampatello)

Firma dell'Intermediario (*)

(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

Timbro e firma dell'Agenzia

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nell'interesse del Cliente (investitore - contraente), informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto, che intende sottoscrivere rispetto agli obiettivi che intende perseguire, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni pregiudica la valutazione.

A. Informazioni sull' investitore - contraente

Ha persone con rapporto di collaborazione ?

1. <input type="checkbox"/> si	2. <input type="checkbox"/> no
Proseguire con la valutazione	Non adeguato

B. Informazioni sugli obiettivi in relazione all'investimento

Quali sono gli obiettivi che intende perseguire con l'investimento?

1. <input type="checkbox"/> accantonamento finalizzato al TFM - Trattamento Fine Mandato	2. <input type="checkbox"/> previdenza/pensione complementare	3. <input type="checkbox"/> protezione assicurativa per il rischio di morte
Proseguire con la valutazione	Non adeguato	Non adeguato

C. Informazioni sulla situazione finanziaria

Le sue disponibilità finanziarie Le consentono di sostenere il pagamento del premio?

1. <input type="checkbox"/> si	2. <input type="checkbox"/> no
Proseguire con la valutazione	Non adeguato

D. Informazioni sull'esperienza finanziaria

L'esperienza finanziaria è:

1. <input type="checkbox"/> bassa	2. <input type="checkbox"/> media	3. <input type="checkbox"/> alta
Proseguire con la valutazione	Proseguire con la valutazione	Proseguire con la valutazione

E. Informazioni sulla propensione al rischio

La propensione al rischio è:

1. <input type="checkbox"/> bassa	2. <input type="checkbox"/> media	3. <input type="checkbox"/> alta
ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO

_____, il _____

Firma del Cliente

Il sottoscritto Intermediario _____ dichiara che, sulla base delle risposte fornite dal Cliente nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto", il prodotto offerto è adeguato alle proprie esigenze.

_____, il _____

L'Intermediario

ATTENZIONE: Le seguenti sezioni devono essere compilate e firmate esclusivamente se il Cliente si rifiuta di rispondere a tutte o ad alcune delle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" (Sez. 1) ovvero se le risposte alle domande hanno evidenziato la possibile inadeguatezza del contratto che si intende sottoscrivere (Sez. 2).

Sezione 1

Il sottoscritto Cliente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto", o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto. In fede.

_____, il _____

Firma del Cliente

Sezione 2

Io sottoscritto Intermediario _____ dichiara di aver informato il Cliente dei principali motivi per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta contrattuale non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze. Il sottoscritto Cliente dichiara di voler comunque stipulare il contratto. In fede.

_____, il _____

Firma dell'Intermediario

Firma del Cliente

Motivi di inadeguatezza:

- mancanza di informazioni
- capacità di risparmio insufficiente
- assenza di persone da tutelare
- altro (specificare) _____

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

mod. V327M P2 ed. 05/09

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n 556742 P. IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



PARTE III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI

Offerta pubblica di sottoscrizione di
TFM - Trattamento Fine Mandato
prodotto finanziario di capitalizzazione

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED IL GRUPPO DI APPARTENENZA

Sara Vita Società per azioni, in forma abbreviata Sara Vita spa (Società) è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97.

La Società appartiene al Gruppo Assicurativo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Le attività esercitate dalla Società sono le seguenti:

- la prestazione di servizi assicurativi e finanziari realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di prodotti assicurativi e finanziari collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d'investimento, curando l'amministrazione dei rapporti con gli investitori-contraenti
- la prestazione di servizi previdenziali realizzata attraverso l'emissione, la promozione e l'organizzazione di piani individuali pensionistici collegati a gestioni assicurative separate e a fondi interni d'investimento e fondi pensione aperti, curando l'amministrazione dei rapporti con gli iscritti
- lo svolgimento dell'attività di consulenza assicurative e previdenziale in materia di assicurazioni sulla vita e di prodotti di previdenza complementare.

Il Gruppo Sara opera nei mercati assicurativo e finanziario. L'offerta spazia dalla protezione dai rischi alla previdenza integrativa, dal risparmio gestito e amministrato ai prodotti tipicamente bancari. Il Gruppo utilizza i tradizionali canali distributivi, quali agenti, promotori finanziari e broker. Nel 2008 la raccolta premi lorda ha raggiunto 0,8 miliardi di euro, mentre le masse gestite e amministrate ammontavano a fine anno a 2,5 miliardi di euro. Il capitale sociale della Società è di euro 26.000.000 sottoscritto e interamente versato.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico SARA Assicurazioni spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Società e al Gruppo di appartenenza, all'organo amministrativo, all'organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive della Società e agli altri prodotti finanziari offerti sono fornite sul sito internet della Società www.saravita.it.

2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

I soggetti distributori del prodotto sono:

- Agenti di assicurazione della Società, iscritti al Registro Unico Intermediari ISVAP alla sezione A
- Broker iscritti al Registro Unico Intermediari ISVAP alla sezione B
- Addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti al Registro Unico Intermediari ISVAP alla sezione E.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

La revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio della Società sono effettuati dalla società di revisione Reconta Ernst Young S.p.A. con sede in Italia, Via D.G. Romagnosi 18/A, 00196 Roma.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO/RISCATTO

4. SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata direttamente presso la Società ovvero presso i soggetti incaricati della distribuzione.

La sottoscrizione avviene esclusivamente tramite consegna del modulo di proposta compilato in ogni sua parte. Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del contratto da parte dell'investitore-contraente

L'entrata in vigore del contratto coincide, a condizione che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento, con la data di conclusione dello stesso; qualora sul documento di polizza sia indicato un giorno di decorrenza successivo al

giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

È prevista la possibilità di effettuare versamenti di aggiornamento e versamenti aggiuntivi successivamente alla data di decorrenza del contratto.

Il versamento del premio - unico ricorrente, versamento di aggiornamento e versamento aggiuntivo - può essere effettuato direttamente presso la Società ovvero presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione, con le modalità di seguito indicate:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure intestati all'intermediario espressamente in tale qualità
- ordini di bonifico
- altri mezzi di pagamento bancario o postale
- sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'intermediario espressamente in tale qualità.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del premio in contanti.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, l'investitore-contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o la riscossione di premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.

A fronte della corresponsione del premio unico ricorrente, la Società emette la polizza di assicurazione che risulta essere parte integrante del contratto.

A fronte di ogni eventuale corresponsione del versamento di aggiornamento e del versamento aggiuntivo, la Società invia all'investitore-contraente un certificato di assicurazione, che attesta l'operazione.

In entrambi i documenti si indica, tra l'altro, l'ammontare del capitale investito ottenuto a seguito del versamento effettuato e la data di decorrenza.

5. RISCATTO

Il prodotto riconosce la facoltà di rimborso del capitale maturato prima della scadenza del contratto.

Si indica di seguito la modalità di rimborso per diversa tipologia di richiesta:

Prestazione in caso di richiesta di riscatto

nel caso l'investitore-contraente richieda la liquidazione

della prestazione a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione l'importo da liquidare si ottiene scontando, al tasso tecnico, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza di ciascuna delle singole posizioni.

La risoluzione del rapporto di collaborazione è riferita ad ogni singola posizione individuale qualunque ne sia la causa: fine mandato o morte, e in qualsiasi momento esso avvenga.

In ogni caso si garantisce un importo minimo pari ai premi corrisposti al netto delle spese di emissione.

La liquidazione si applica alla posizione cui la richiesta si riferisce.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto

la Società prevede la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.

In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando al tasso tecnico maggiorato dell'1%, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza di ciascuna singola posizione.

L'investitore-contraente, per richiedere la liquidazione del capitale maturato alla data della richiesta deve presentare alla Società richiesta scritta accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 9 delle Condizioni di contratto.

Come allegato alle Condizioni di contratto è presente un modulo per la richiesta di liquidazione che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare in relazione a ciascuna ipotesi di liquidazione, che deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto per le richieste di pagamento.

Per maggiori informazioni l'investitore-contraente può rivolgersi all'Ufficio gestione portafoglio della Società: Sara Vita Spa, Via Po 20, 00198 Roma telefono 06/8475759, fax 06/8475765 e-mail: saravita@sara.it.

C) REGIME FISCALE

6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

6.1 TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Se corrisposte in forma di capitale, le somme dovute dalla

Società in dipendenza del contratto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi versati.

La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il contratto nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

6.2 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

D) CONFLITTI DI INTERESSE

7. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

La Società si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni separate a società facenti parte del Gruppo Sara a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo Sara.

La Società opererà comunque in modo da non recare pregiudizio agli investitori-contraenti.

Attualmente tra la Società e gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti ai prodotti distribuiti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità. In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse alla Società, ovvero il valore monetario

delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio dei contratti - oltre ad essere illustrati, in fase pre-contrattuale, nei documenti d'offerta dei prodotti - nel rendiconto annuale della Gestione separata, nella quale saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse agli investitori - contraenti (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).

In ogni caso la Società si impegna ad ottenere per gli investitori-contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.

In generale, Sara Vita colloca i propri prodotti per il tramite delle Agenzie di Sara Vita e dei promotori finanziari di Banca Sara.

Banca Sara spa e Sara Vita spa fanno parte del Gruppo Sara e sono soggette entrambe all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni spa; tale circostanza configura una situazione per la quale sussistono dei conflitti di interesse.

Tuttavia la Società, pur in presenza di tale conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio agli investitori - contraenti.

La Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Società può effettuare operazioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli investitori-contraenti, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire. La Società assicura che l'investimento finanziario non sia gravato da alcun onere altrimenti evitabile o escluso dalle percezioni di utilità ad esso spettanti.

La Società non ha stipulato nessun accordo di riconoscimento di utilità.

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

mod. V327M P3 ed. 05/09

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n 556742 P. IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



Società del Gruppo SARA

TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva
(codice prodotto 015)

- **Condizioni di contratto**
- Privacy

PREMESSA

Il presente contratto appartiene alla categoria dei prodotti finanziari di capitalizzazione in forma collettiva, la cui finalità è quella di costituire una copertura finanziaria necessaria a far fronte, in ogni momento e nei limiti dei versamenti effettuati, ai futuri impegni di pagamento che l'Azienda - investitore-contraente - è tenuta a rispettare nei confronti dei propri collaboratori: soci, amministratori, collaboratori a progetto, prevalentemente in caso di risoluzione del rapporto di collaborazione.

La costituzione del Trattamento di Fine Mandato dei collaboratori si realizza attraverso un piano programmato di premi unici ricorrenti, integrabile con versamenti di aggiornamento e versamenti aggiuntivi facoltativi, che determina nel tempo un capitale rivalutabile annualmente.

Il presente contratto è strutturato in **single posizioni**, ciascuna intestata ad ogni singolo collaboratore e, distintamente per ciascuna delle singole posizioni attivate, la Società si impegna a riconoscere il capitale maturato in caso di:

- scadenza di ogni singola posizione
- riscatto per risoluzione anticipata del rapporto di collaborazione riferibile ad ogni singola posizione
- richiesta di riscatto per diverse necessità sempre riferibile ad ogni singola posizione.

Art. 1 Dichiarazioni dell'investitore - contraente

Le dichiarazioni rese in proposta dall'investitore-contraente, sulla base delle quali viene emesso il contratto, devono essere esatte e complete.

Art. 2 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di contratto, dalla polizza e dalle appendici rilasciate dalla Società stessa.

Gli obblighi della Società sono limitati alle prestazioni, di cui all'art.5, relative ai pagamenti effettuati dall'investitore-contraente.

La Società non assume alcuna responsabilità circa diritti a prestazioni diverse da quelle così garantite.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto viene rilasciato all'investitore-contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata della prestazione del contratto con riferimento a ciascun premio versato, eventualmente distinte per le singole posizioni.

Art. 3 Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del contratto da parte dell'investitore-contraente.

L'entrata in vigore del contratto coincide, a condizione che sia stato corrisposto il premio di perfezionamento, con la data di conclusione dello stesso; qualora sul documento di polizza sia indicato un giorno di decorrenza successivo al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza.

Se il pagamento del premio è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Art. 4 Durata del contratto

L'investitore-contraente sceglie la durata del contratto al momento della sottoscrizione dello stesso.

La durata minima del contratto è di 5 anni e la massima coincide con la durata massima prevista dalle singole posizioni, sempre con un massimo di 25 anni.

Art. 5 Prestazione del contratto

La prestazione del contratto è data dalla somma delle prestazioni relative a ciascun versamento effettuato.

A fronte di ciascun versamento viene garantito il pagamento del capitale rivalutato alla scadenza pattuita ovvero alla data di risoluzione del rapporto di collaborazione.

Art. 6 Pagamento del premio

L'investitore-contraente, alla data di sottoscrizione del contratto, decide un piano programmato di premi unici ricorrenti da corrispondere con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.

Ad ogni ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale, a seconda della scelta effettuata dall'investitore-contraente, alla data di sottoscrizione del contratto, la Società emette il premio unico ricorrente per un importo:

- pari a quello inizialmente scelto dall'investitore-contraente alla data di sottoscrizione del contratto *ovvero*
- pari a quello eventualmente modificato dall'investitore-contraente.

Ciascun premio unico ricorrente deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricorrenza del contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto l'investitore-contraente ha facoltà di modificare sia l'importo del premio unico ricorrente che la periodicità dello stesso. Tale variazione deve essere comunicata dall'investitore-contraente alla Società entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annuale.

È facoltà dell'investitore-contraente di sospendere il pagamento dei premi unici ricorrenti; tuttavia è sempre possibile riprenderne il pagamento in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di dover corrispondere premi unici ricorrenti insoluti.

La Società preleva dai premi versati i costi di caricamento, comprensivi delle spese fisse, che non concorrono a formare il capitale iniziale investito.

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare ulteriori versamenti, di seguito indicati:

- versamenti di aggiornamento, che permettono di integrare la prestazione del contratto per gli impegni futuri nei confronti dei propri collaboratori
- versamenti aggiuntivi che l'investitore-contraente ha facoltà di versare ed in cui importo è variabile a scelta dello stesso.

Sia per i premi unici ricorrenti che per i versamenti di aggiornamento e aggiuntivi non si prevede alcun importo minimo.

La decorrenza di ciascun versamento di aggiornamento ovvero versamento aggiuntivo diverso dal premio unico ricorrente, è fissata alla ricorrenza mensile della decorrenza di contratto immediatamente successiva alla data del versamento.

La Società, a fronte del versamento del premio unico ricorrente di perfezionamento, emette la polizza, denominata "prima emissione" mentre, a fronte del versamento di ogni premio unico ricorrente successivo, di ogni eventuale versamento di aggiornamento ovvero versamento aggiuntivo, emette un documento denominato "Inclusione Testa/Premio".

Entrambi i documenti risultano essere parte integrante del contratto.

Ogni versamento è regolato dalle presenti Condizioni di contratto.

Art. 7 Determinazione del capitale iniziale investito

Il capitale iniziale investito corrispondente a ciascun premio unico ricorrente si ottiene moltiplicando l'importo del premio versato, al netto della spesa di emissione, per il coefficiente di conversione riportato nell'allegato 1 - tab. 1 - alle presenti Condizioni di contratto, individuato in relazione al numero di anni interi intercorrenti tra la data di versamento e la data di scadenza.

Il capitale iniziale investito corrispondente a ciascun versamento aggiuntivo ovvero versamento integrativo si ottiene moltiplicando l'importo del versamento effettuato, al netto della spesa di emissione, per il coefficiente di conversione riportato nell'allegato 1 - tab. 1 - alle presenti Condizioni di contratto, individuato in relazione al numero di anni interi intercorrenti tra la data di versamento e la data di scadenza. Nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre i 30 giorni dalla data di ricorrenza annuale del contratto, il capitale iniziale investito come sopra calcolato, viene ridotto per il coefficiente riportato nell'allegato 1 - tab. 2 - corrispondente al numero intero dei mesi trascorsi tra la data di ricorren-

za annuale del contratto immediatamente precedente la data di decorrenza del premio unico ricorrente e la data di decorrenza del versamento di aggiornamento ovvero aggiuntivo.

Il coefficiente di conversione viene determinato in funzione di:

- numero di anni interi che intercorrono tra il versamento stesso e la data di scadenza di ogni singola posizione
- costi di caricamento
- tasso tecnico, che risulta essere quello in vigore al momento in cui il collaboratore viene inserito nel contratto e che viene mantenuto inalterato per tutta la sua permanenza.

Art. 8 Rivalutazione annuale del capitale investito

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il capitale investito in vigore nel periodo annuale precedente viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di rivalutazione, parte integrante del presente contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni precedenti, con le modalità di seguito descritte:

- i capitali investiti relativi ai premi unici ricorrenti, ai versamenti di aggiornamento e ai versamenti aggiuntivi effettuati nell'anno vengono rivalutati riducendo la misura di rivalutazione annua di cui al punto A) della Clausola di rivalutazione, in proporzione al numero intero di mesi intercorrenti tra la data di ciascun versamento e la data di ricorrenza annuale successiva del contratto
- i capitali investiti relativi ai premi ricorrenti, ai versamenti di aggiornamento e ai versamenti aggiuntivi effettuati negli anni precedenti vengono rivalutati applicando la misura di rivalutazione annua di cui al punto A) della Clausola di rivalutazione.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto.

Ciascuna rivalutazione annuale conferita al contratto resta definitivamente acquisita allo stesso.

Art. 9 Rimborso del capitale investito prima della scadenza del contratto

È prevista la facoltà di rimborso del capitale maturato prima della scadenza del contratto per le seguenti tipologie di richiesta.

Prestazione in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione:

l'importo da liquidare a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione si ottiene scontando, al tasso tecnico, come sopra definito, il capitale maturato quale

risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa, per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza del contratto, con un minimo pari ai premi corrisposti al netto della spesa di emissione.

La risoluzione del rapporto di lavoro del collaboratore deve essere riferita ad ogni singola posizione individuale, qualunque ne sia la causa: fine mandato o morte e in qualsiasi momento essa avvenga e la liquidazione si applica alla posizione cui la richiesta si riferisce.

L'investitore-contraente deve fornire documentazione adeguata comprovante la cessazione del rapporto di collaborazione.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione:

la Società prevede la facoltà di riscattare il capitale maturato per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso.

In tal caso l'importo da liquidare si ottiene scontando al tasso tecnico, come sopra definito, maggiorato di un punto percentuale, il capitale maturato quale risulta rivalutato all'ultima data di ricorrenza trascorsa per il periodo che intercorre tra la data di richiesta della liquidazione e la data di scadenza del contratto.

Art. 10 Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di contratti per i quali la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione separata FONDO PIÙ attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A. Misura annua della rivalutazione

La Società dichiara, entro il giorno 1° del mese che precede la ricorrenza annuale del contratto, il rendimento medio annuo lordo da attribuire al contratto (rendimento attribuito), ottenuto come minimo tra:

- il rendimento medio annuo lordo, di cui al punto 3) del Regolamento, moltiplicato per l'aliquota di retrocessione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'82,5%
- la differenza tra il rendimento medio annuo lordo e 1 punto percentuale, che rappresenta il rendimento trattenuto dalla Società.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento attribuito il tasso tecnico, come già definito, e scontando, per un anno, il valore così ottenuto al medesimo tasso tecnico.

Tale importo non può essere in alcun caso negativo.

La Società, a fronte del versamento del premio unico ricorrente di perfezionamento, emette la polizza, denominata "prima emissione" mentre, a fronte del versamento di ogni premio unico ricorrente successivo, di ogni eventuale versamento di aggiornamento ovvero versamento aggiuntivo, emette un documento denominato "Inclusione Testa/Premio".

Entrambi i documenti risultano essere parte integrante del contratto.

Ogni versamento è regolato dalle presenti Condizioni di contratto.

B. Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale, il contratto, in pieno vigore, viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta all'investitore-contraente.

Art. 11 Cessione - Pegno - Vincolo

L'investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta dell'investitore-contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12 Beneficiario

Per il presente contratto Beneficiari sono:

- in caso di vita il collaboratore stesso
- in caso di morte gli eredi legittimi e/o testamentari del collaboratore, salvo diverse designazioni riportate in polizza.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte dell'investitore-contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Art. 13 Pagamenti della Società

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore del Beneficiario.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente del Beneficiario.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) dell'investitore-contraente o beneficiario avente diritto alla prestazione.

Art. 15 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 16 Diritto di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, così come definita al precedente art. 3, l'investitore-contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta dandone comu-

nicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi della proposta stessa, indirizzata a: Sara Vita spa - Via Po, 20 - 00198 Roma.

A fronte della revoca, la Società annulla la proposta pervenuta.

Art.17 Diritto di recesso

L'investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente art.3, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Sara Vita spa - Via Po, 20 - 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa all'investitore-contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha altresì il diritto di recuperare anche le spese sostenute per l'emissione del contratto indicate in polizza alla voce "spesa di emissione".

ALLEGATO 1

Tabella 1 - Coefficienti di conversione del premio in capitale (capitale per unità di premio)

anni	coefficienti
1	0,978177
2	0,996701
3	1,015579
4	1,034800
5	1,054396
6	1,074356
7	1,094703
8	1,115424
9	1,136532
10	1,158051
11	1,179969
12	1,202299
13	1,225040

anni	coefficienti
14	1,248221
15	1,271844
16	1,295908
17	1,320428
18	1,345406
19	1,370858
20	1,396785
21	1,423204
22	1,450137
23	1,477563
24	1,505503
25	1,533978

Tali coefficienti comprendono il rendimento annuo minimo riconosciuto al contratto, definito tasso tecnico che, alla data di redazione del presente Allegato 1, risulta essere pari al 2%.

Tabella 2 - Coefficienti di conversione relativi ai versamenti di aggiornamento e ai versamenti aggiuntivi

mesi	coefficienti
1	0,998
2	0,997
3	0,995
4	0,993
5	0,992
6	0,990

mesi	coefficienti
7	0,989
8	0,987
9	0,985
10	0,984
11	0,982

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE TFM - Trattamento Fine Mandato

N.B.: Per una più sollecita definizione della liquidazione si consiglia di inviare il modulo completo di tutti i dati, allegando tutta la documentazione prevista per il caso specifico.

POLIZZA N. AGENZIA DI

Investitore - contraente Collaboratore

TIPO RICHIESTA

 RECESSO

 RISCATTO PER CAUSE
DIVERSE DALLA CESSAZIONE

 RISCATTO PER CESSAZIONE
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

DATI DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI

1) Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita
 C.F./Partita Iva Professione
 Indirizzo
 Tipo documento identificativo n. doc. luogo di emissione
 rilasciato da il

2) Cognome e Nome/Ragione Sociale Data di nascita
 C.F./Partita Iva Professione
 Indirizzo
 Tipo documento identificativo n. doc. luogo di emissione
 rilasciato da il

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

– *Riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione*
 – Dichiarazione di consenso al riscatto volontario sottoscritta da parte di ogni collaboratore

– *Riscatto per cessazione rapporto di collaborazione*
 – Copia del verbale dell'assemblea con la quale si è deliberata la cessazione del rapporto di collaborazione
 Se il rapporto di collaborazione è cessato per morte del collaboratore:
 – Certificato di morte dello stesso
 – Copia del testamento o atto notorio attestante la mancanza dello stesso
 – Atto notorio circa gli eredi legittimi (se beneficiari sono gli eredi legittimi)
 – Decreto del Giudice Tutelare sulla riscossione del capitale (se tra i Beneficiari vi sono minorenni)

I sottoscritti Richiedenti autorizzati prendono atto che le prestazioni del contratto si intenderanno annullate dalla data della presente richiesta.

– In tutti i casi

Dichiarazione dell'investitore-contraente che attesti l'importo della ritenuta d'imposta da applicare a norma di legge sulla liquidazione.
 La Società provvederà quindi a liquidare all'investitore-contraente l'importo della ritenuta d'imposta suddetta e al collaboratore o ai Beneficiari caso morte la differenza al netto dell'imposta assicurativa del 12,50% eventualmente applicata.

In caso di mancanza di tale dichiarazione l'intero importo netto maturato verrà liquidato al Collaboratore o ai Beneficiari caso morte.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(Barrare con «X»)

I sottoscritti Richiedenti autorizzati dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsentono:

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

Rimane fermo che il nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

FIRMA DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI

Luogo e data, Firma

RISERVATO ALL'AGENZIA

Generalità dell'Agente (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati dei Richiedenti ai sensi della Legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Agente (stampatello)

Firma dell'Agente (*)

(*) Firma dell'Agente che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

PRIVACY

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
(Area industriale assicurativa)**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa;
- c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto della Società quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento,

centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Fermo restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Nel rispetto delle modalità sopra indicate, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento dati sopra descritte:

- a) i dati personali potranno essere comunicati – sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché Società di

servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);

- b) inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui Sara Vita si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
- rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche;
 - promozione di propri prodotti o servizi.

L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Sara Vita spa, presso la sede della Società.

5 BIS. CONOSCENZA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area

commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE del trattamento dei dati è: Sara Vita spa - sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia - Via Po, 20 - Tel. 068475.1.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: www.saravita.it

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

mod. V327M CA ed. 05/09

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n 556742 P. IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



Società del Gruppo SARA

TFM - TRATTAMENTO FINE MANDATO

Prodotto finanziario di capitalizzazione in forma collettiva
(codice prodotto 015)

• **Regolamento della Gestione separata**

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO PIÙ

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIU'.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIU'.

La gestione di FONDO PIU' è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO PIU' è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIU' al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIU', il rendimento di FONDO PIU', relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo di FONDO PIU' per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIU' di competenza di

quel periodo al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIU' si devono intendere i proventi finanziari di competenza nel periodo annuo di osservazione – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIU' – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIU' e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO PIU' per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIU'.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIU'. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIU' l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

mod. V327M GS ed. 05/09

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n 556742 P. IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saravita.it

mod. V327M ed. 05/09

Sara Vita Spa. Capitale sociale Euro 26.000.000 (i.v.). Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma. Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 REA Roma n 556742 P. IVA 01687941003.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97. Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative.

Società del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.

